


N. R.G. 29724/2018

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA****SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 29724/2018 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. FACHILE SALVATORE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ROMA, elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi 12 00186 Roma

QUESTURA DI ROMA (C.F.), con il patrocinio dell'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ROMA, elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi 12 00186 Roma

CONVENUTO

Il Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/02/2019 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, cittadino egiziano ha chiesto ex art. 700 cpc che il Tribunale ordinasse alla Questura di Roma di procedere all'immediata formalizzazione della domanda di protezione internazionale.

All'udienza del 19.2.2019 il ricorrente ha dichiarato di essersi recato in Questura nelle primissime ore del mattino , ma di non essere mai riuscito a presentare la domanda, nonostante avesse superato il cancello di ingresso , perché gli avevano impedito di parlare con un operatore allo sportello e questo per cinque o sei volte .

Il teste escusso alla medesima udienza , ██████████ a dichiarato :” sono andata una volta ad accompagnare il ricorrente. Abbiamo superato il cancello e si è inserito nella fila dei richiedenti asilo. Una volta entrati dal cancello c'è una seconda fila, informale, per entrare nella sala Profughi. A quel punto i funzionari passano per la distribuzione dei modelli, la prima dichiarazione prestampata per la domanda. A lui non è stato consegnato perché, mi hanno detto, non era particolarmente vulnerabile. C'è un uomo che avrebbe dovuto dargli il foglio e ha detto che lui non lo avrebbe ricevuto. Abbiamo chiesto il motivo e nessuno rispondeva. Ho chiesto di parlare con un

superiore, è scesa la dott.ssa [redacted] che ha detto che lui non presentava una particolare vulnerabilità tale da fargli presentare quel giorno la richiesta. Non so se il trattamento è stato riservato anche ad altre persone presenti.... la dott.ssa [redacted] mi ha risposto che il ricorrente sembrava in salute o di buona costituzione e quindi non sembrava particolarmente vulnerabile”.

Orbene, premessa la giurisdizione dell'adito giudice ordinario, attesa l'indubbia natura di diritto soggettivo della posizione giuridica fatta valere dal richiedente asilo (cfr. SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28.02.2017), la domanda cautelare è fondata e deve essere accolta.

Sotto il profilo del *fumus bonis iuris*, la cautela invocata risulta strumentale all'esercizio del diritto assoluto, nonché costituzionalmente garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione, di avanzare una domanda di protezione internazionale.

L'art.3 del D.lgs. n.25/2008, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, stabilisce che “Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.4. *L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo previsto dall'art.26*”.

Il citato art.26 dispone che “*La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora*”.

La Questura, quindi, a fronte della semplice manifestazione della volontà dello straniero di accedere alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale non ha alcuna discrezionalità ed è obbligata a riceverla, mentre la valutazione del merito della domanda è affidata all'esclusiva competenza delle Commissioni territoriali.

La decisione “verbale” della Questura di non accettare la formalizzazione della domanda di asilo, così come dichiarato dal ricorrente e confermato dal teste [redacted] la cui testimonianza deve ritenersi attendibile perché ben circostanziata, finanche con l'indicazione nominativa del funzionario che ha confermato il rifiuto di ricevere la domanda del ricorrente, è illegittima ed immotivata e dimostra la fondatezza dell'an della pretesa fatta valere da quest'ultimo. Nella specie, inoltre, sussiste il *periculum in mora*, ulteriore presupposto per l'accoglimento della domanda, posto che l'impossibilità di formalizzare la richiesta di protezione internazionale ha determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità del ricorrente e non gli ha consentito di accedere al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo; basti pensare che questi all'udienza del 19.2.2019 dichiarava: “vivo per strada da mesi, nella zona di Piramide. Non posso lavorare perché non ho i documenti, mangio presso la Caritas o in un centro, Civico Zero, per potermi lavare. Non ho nulla, mi hanno rubato tutto, la giacca che ho l'ho avuta alla Caritas. Civico Zero è un centro per minorenni. Vorrei lavorare qui se potessi”.

P.Q.M.

il Tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto:

- ordina alla Questura di Roma di formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale del ricorrente entro giorni 6 dalla pubblicazione del presente provvedimento e di compiere ogni atto consequenziale;
- l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio giustifica la compensazione delle spese di lite.

Si comunichi.

Roma, 26/02/2019

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Di Tullio